



Comune di Nole

Provincia di Torino

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DELLA COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE
I.R.P.E.F.**

Approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 09/04/2014

**Il Segretario Comunale
F. to Maria IANNUZZI**

**IL SINDACO
F.to Roberto VIANO**

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3) e dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997.

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la Legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto Comunale e le relative norme di applicazione.

Il Regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a norma dell'art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488.

Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2

Soggetto Attivo

L'addizionale in oggetto è riscossa dal Comune di Nole, ai sensi del D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

Art. 3

Soggetti Passivi

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Nole, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4

Criteri di calcolo dell'addizionale

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti per l'applicazione di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti disposizioni.

Art. 5 **Aliquota**

Con il presente Regolamento si determina, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, di istituire delle aliquote differenziate progressive, per scaglioni di reddito imponibile.

Previsione di aliquote progressive per scaglioni di reddito imponibile così come di seguito riportate:

1. - da 0 a 15.000,00 Euro di reddito imponibile aliquota 0,50 per cento;
- da 15.001,00 a 28.000,00 Euro di reddito imponibile aliquota 0,60 per cento;
- da 28.001,00 a 55.000,00 Euro di reddito imponibile aliquota 0,70 per cento;
- da 55.001,00 a 75.000,00 Euro di reddito imponibile aliquota 0,79 per cento;
- oltre 75.001,00 Euro di reddito imponibile aliquota 0,80 per cento.
2. di stabilire la soglia dell'esenzione per l'imposizione dell'imposta ad €. 10.000,00 annui;
3. per gli anni successivi le predette aliquote potranno essere variate nei limiti e nel rispetto delle normative vigenti;
4. in assenza di nuova deliberazione, l'aliquota per l'anno in corso si intende prorogata per gli anni successivi, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

Art. 6 **Modalità di versamento**

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 142 e seguenti della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria).

Art. 7 **Efficacia**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigente.

Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il **1° gennaio 2014**.